



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO, CONTRIBUTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

**Approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Consiglio Comunale n. 25 del 21.10.2011**

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 – Concessione di patrocinio
- Art. 3 – Concessione di contributi economici ordinari
- Art. 4 – Concessione di contributi economici straordinari
- Art. 5 – Concessione di agevolazioni finanziarie
- Art. 6 – Modalità di accesso ai contributi economici ed alle agevolazioni finanziarie
- Art. 7 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 8 – Norme finali

Articolo 1 Ambito di applicazione e finalità

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione ad Enti, Associazioni, Fondazioni, altri soggetti pubblici e privati, dei seguenti benefici:
 - a) patrocinio: espressione del sostegno concesso dal Comune ad attività ed iniziative, organizzate da soggetti pubblici e privati, aventi le finalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - b) contributi economici: erogazioni di denaro, ordinarie o straordinarie, in favore di soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività ed iniziative aventi le finalità di cui al comma 2 del presente articolo;
 - c) agevolazioni finanziarie, per lo svolgimento di attività ed iniziative aventi le finalità di cui al comma 2 del presente articolo:
 - tariffe agevolate nell'utilizzo di beni di proprietà comunale o di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
 - uso temporaneo, gratuito o a condizioni agevolate, di beni mobili ed immobili di proprietà comunale (spazi, strutture, impianti, attrezzature).
2. Il Comune di Monte San Savino, secondo il principio di sussidiarietà, incoraggia e sostiene iniziative ed attività di carattere sociale, culturale, ambientale, umanitario, sportivo, di promozione del territorio, dello sviluppo economico, della cooperazione internazionale, attuate

dai soggetti di cui al comma precedente, mediante la concessione di patrocinio, di contributi economici e di agevolazioni finanziarie.

3. Condizione essenziale per l'ammissione ai benefici disciplinati dal presente Regolamento è la compatibilità dell'attività e delle iniziative per le quali si richiedono i suddetti benefici con le finalità del Comune, quali risultano dai suoi atti di indirizzo e programmazione, così da configurare i soggetti proponenti come soggetti ausiliari dell'attività dell'Ente.
4. Sono esclusi dalla concessione dei suddetti benefici i partiti politici, le persone giuridiche costituenti articolazione politico-organizzativa di partiti politici, i gruppi parlamentari, le iniziative aventi le medesime caratteristiche, le attività e le iniziative aventi natura commerciale (assenza di fini di lucro). Le suddette esclusioni si intendono estese anche alle società con partecipazione di capitale comunale superiore al 20 per cento.
5. I soggetti nei confronti dei quali il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, non possono ottenere la concessione di contributi economici.
6. La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento a soggetti non formalmente costituiti è subordinata all'effettivo svolgimento in forma continuativa e con radicamento nella realtà sociale del territorio comunale delle attività di cui al precedente comma 2.
7. La concessione di patrocinio, contributi economici e agevolazioni finanziarie è deliberata dalla Giunta Comunale.
8. Nel rispetto dei principi del presente Regolamento, la Giunta può definire le relative modalità procedurali di dettaglio nonché, limitatamente all'uso temporaneo di beni mobili di proprietà comunale e previa specificazione dei relativi criteri, demandarne la relativa concessione ai soggetti richiedenti ai competenti Responsabili di Servizio.
9. Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e delle iniziative. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere, con Deliberazione della Giunta Comunale, l'erogazione del contributo e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Articolo 2 **Concessione di patrocinio**

1. I soggetti richiedenti la concessione di patrocinio devono presentare apposita domanda indirizzata all'Amministrazione Comunale, di norma almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per le quali il patrocinio è richiesto. In tale domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere specificate le generalità del soggetto richiedente e il programma dettagliato dell'iniziativa.
2. La Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio competente per materia, delibera circa l'eventuale concessione del beneficio. Per iniziative che, a motivo della particolare importanza, coinvolgono l'intera comunità locale ovvero l'interesse istituzionale dell'Amministrazione, la Giunta Comunale di propria iniziativa può concedere il patrocinio anche in deroga al termine di cui al comma precedente.
3. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
4. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del bilancio comunale. La concessione del patrocinio può tuttavia accompagnarsi all'erogazione di contributi economici e agevolazioni finanziarie secondo quanto disposto dal presente Regolamento.
5. Con la concessione del patrocinio il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi relativamente allo svolgimento delle attività o delle iniziative oggetto del patrocinio.
6. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il beneficiario di menzionare il riconoscimento con la dicitura "con il Patrocinio del Comune di Monte San Savino" e di utilizzare lo stemma del Comune nel rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso. La concessione di patrocinio deve essere resa pubblicamente nota dal soggetto

beneficiario attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. A tal fine copia del materiale informativo dovrà essere consegnata al Comune.

Articolo 3

Concessione di contributi economici ordinari

1. La concessione di contributi economici ordinari è deliberata in favore di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività e progetti aventi le finalità di cui al precedente art. 1 comma 2.
2. La concessione di contributi ordinari è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) i soggetti richiedenti devono avere la sede nel territorio comunale;
 - b) devono svolgere l'attività per la quale il contributo è richiesto da almeno tre anni.
3. I soggetti richiedenti la concessione di contributo economico ordinario, al fine di contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle di programmazione dell'Ente, devono presentare apposita domanda all'Amministrazione Comunale entro il 31 marzo di ogni anno per le attività ed i progetti riferiti all'anno medesimo. La domanda dovrà contenere gli elementi di cui al successivo art. 6.
4. La Giunta Comunale, dopo l'approvazione del Bilancio di previsione e tenuto conto delle somme ivi disponibili, previa istruttoria del Servizio Segreteria, delibera circa l'eventuale concessione del beneficio.
5. A conclusione delle attività e dei progetti per i quali è stato richiesto il beneficio di cui al presente articolo, ai fini della successiva liquidazione di quanto spettante, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale, comunque entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale il contributo è richiesto, apposita rendicontazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Articolo 4

Concessione di contributi economici straordinari

1. La concessione di contributi economici straordinari è deliberata in favore di soggetti pubblici e privati per singole iniziative aventi le finalità di cui al precedente art. 1 comma 2.
2. La richiesta dei benefici di cui al presente articolo deve pervenire, di norma, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività o dell'iniziativa per le quali il beneficio è richiesto.
3. La Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio competente per materia e tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio, delibera circa l'eventuale concessione del beneficio.
4. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stato richiesto il beneficio di cui al presente articolo, ai fini della successiva liquidazione di quanto spettante, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposita rendicontazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 6.
5. La concessione del contributo straordinario comporta l'obbligo per il beneficiario di rendere pubblicamente noto il beneficio concesso mediante esposizione sul materiale informativo dell'iniziativa della seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Monte San Savino".

Articolo 5

Concessione di agevolazioni finanziarie

1. La concessione di agevolazioni finanziarie è deliberata in favore di soggetti pubblici e privati per attività ed iniziative aventi le finalità di cui al precedente art. 1 comma 2.
2. La richiesta del beneficio di cui al presente articolo deve pervenire, di norma, almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell'attività o dell'iniziativa per le quali il beneficio è richiesto.
3. La Giunta Comunale, previa istruttoria del Servizio competente per materia, delibera circa l'eventuale concessione del beneficio.
4. In caso di concessione di tariffe agevolate, nella deliberazione deve essere quantificato, in rapporto alle tariffe vigenti, il mancato introito per il Comune.

5. In caso di concessione di beni di proprietà comunale, nella deliberazione devono essere indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi.
6. La concessione di agevolazioni finanziarie può accompagnarsi alla concessione di contributi economici secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 6

Modalità di accesso ai contributi economici ed alle agevolazioni finanziarie

1. La domanda di accesso ai contributi economici ordinari e straordinari nonché alle agevolazioni finanziarie, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere le dichiarazioni di seguito specificate:
 - a) denominazione e specificazione della natura giuridica del soggetto richiedente, codice fiscale o partita IVA, generalità del legale rappresentante;
 - b) specificazione delle attività per le quali il beneficio è richiesto, il tipo di beneficio richiesto nonché, in caso di richiesta di contributo economico, la relativa quantificazione dello stesso;
 - c) dichiarazione che il soggetto richiedente non costituisce articolazione politico-organizzativa di nessun partito politico o gruppo parlamentare;
 - d) dichiarazione circa eventuali contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e privati;
 - e) dichiarazione che l'attività o l'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico o l'agevolazione finanziaria non è di natura commerciale;
 - f) dichiarazione circa il regime fiscale applicabile;
 - g) dichiarazione circa l'assenza di debiti o contenzioso nei confronti del Comune;
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente Regolamento;
 - i) impegno a presentare apposito rendiconto dell'attività svolta nell'anno di riferimento (contributi ordinari) o della singola iniziativa (contributi straordinari);
 - j) solo per i contributi straordinari e le agevolazioni finanziarie: impegno a fare risultare pubblicamente il beneficio concesso mediante esposizione sul materiale informativo dell'iniziativa della seguente dicitura "con il contributo del Comune di Monte San Savino".
2. La domanda dovrà essere inoltre corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo (ove non già in possesso dell'Amministrazione e con l'esclusione degli Enti Pubblici) e delle eventuali modifiche successive (per i soggetti formalmente costituiti); elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
 - b) il programma delle attività e dei progetti (contributi ordinari) o dell'iniziativa (contributi straordinari ed agevolazioni finanziarie) per le quali si richiede il beneficio unitamente alla quantificazione delle spese previste;
 - c) solo per la richiesta di contributo ordinario: copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato (non richiesto per gli Enti Pubblici ed i soggetti non formalmente costituiti).
3. A conclusione delle attività e delle iniziative per le quali sono stati richiesti i benefici di cui agli artt. 3 e 4, ai fini della successiva liquidazione di quanto spettante, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposita rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 - a) relazione circa l'attività svolta ed i progetti realizzati (contributi ordinari) o sull'iniziativa realizzata (contributi straordinari);
 - b) autocertificazione delle spese sostenute, distinte per voci di costo;
 - c) dichiarazione che l'attività o l'iniziativa per la quale è richiesto il contributo economico o l'agevolazione finanziaria non è di natura commerciale nonché dichiarazione circa il regime fiscale applicabile, la persona abilitata alla riscossione per conto del soggetto richiedente, gli estremi per l'accreditamento del contributo.
4. La presentazione del rendiconto è condizione essenziale per la liquidazione del contributo.

5. Gli atti di liquidazione del contributo, previa acquisizione della rendicontazione, nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal Responsabile del Servizio competente. Per i contributi ordinari, la liquidazione avviene con cadenza trimestrale.
6. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio, ai sensi della vigente normativa in materia di controlli sulle autocertificazioni, accertamenti sulla veridicità di quanto dichiarato dai soggetti beneficiari.

Articolo 7

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune provvede alla tenuta dell'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.
2. Ciascun Settore, al termine di ogni esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali, è incaricato di provvedere alla predisposizione dell'elenco delle provvidenze di natura economica concesse.
3. Il Servizio Segreteria provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, all'aggiornamento dell'Albo tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio, per giorni trenta, e sul sito internet comunale dei suddetti elenchi.

Articolo 8

Norme finali

1. Il presente Regolamento trova applicazione solo per i casi nel medesimo disciplinati. Non si applica pertanto ai contributi economici ed alle agevolazioni finanziarie concesse dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto. In particolare, per quanto riguarda l'erogazione di contributi economici ed agevolazioni finanziarie a persone fisiche in materia di diritto allo studio e di interventi socio-assistenziali, nonché per quanto concerne i contributi alle Istituzioni scolastiche con sede nel territorio comunale, si rinvia agli specifici Regolamenti in vigore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione. A partire da tale data è abrogato il Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 51 del 29.09.2005 e s.m.i.
3. In via transitoria, per l'anno 2011 sono fatte salve le richieste presentate ai sensi delle disposizioni previgenti. I contributi concessi in base a tali disposizioni sono liquidati direttamente dal Responsabile del Servizio competente.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle vigenti normative in materia.

//-----//